

**Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2**

**Conversione in legge costituzionale dello Statuto della regione siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455**

(G.U. n. 58 del 9 marzo 1948)

*(Estratto).*

**24.** – [*E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.*

*Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.*

*L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte e' ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione]* (1).

(1) V. Corte cost. [sent. 38/1957](#) con cui e' stato affermato il carattere provvisorio della competenza dell'Alta Corte fino all'entrata in funzione della Corte costituzionale.

**25.** – [*L'Alta Corte giudica sulla costituzionalita':*

*a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;*

*b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione]*

(1) V. la nota (1) all'articolo precedente.

**26.** - [*L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale]* (1).

(1) V. Corte cost. [sent. 6/1970](#) che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo articolo rispetto agli artt. 3, 5, 96, 102, comma 2, 108, comma 2, 112, 116 e 134 della Costituzione.

**27.** - [*Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale]* (1).

(1) V. Corte cost. [sent. 6/1970](#) che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo articolo rispetto agli artt. 3, 5, 96, 102, comma 2, 108, comma 2, 112, 116 e 134 della Costituzione, nonché Corte cost. [sent. n. 545/1989](#), che ha dichiarato l'inammissibilita', per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti degli atti legislativi dello Stato.

**28.** – [*Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni puo' impugnarle davanti all'Alta Corte]* (1).

(1) *Disposizione non più operante per effetto dell'art. 10 della [l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3](#), come riconosciuto, infine, anche da [Corte cost. sent. n. 255 del 2014](#).*

**29.** – [L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione] (1)

(1) *V. la nota 1 all'articolo precedente.*

**30.** - Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, [ed il Commissario di cui all'art. 27], possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

(1) *Sull'inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorso del Commissario contro gli atti legislativi dello Stato, v. [Corte cost. sent. n. 545 del 1989](#).*